



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI AREE PUBBLICHE PER LA

INSTALLAZIONE DI CIRCHI EQUESTRI E SPETTACOLI VIAGGIANTI

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'art.9 della Legge 18.3.1968, n.337, disciplina le concessioni di suolo pubblico per l'installazione di circhi equestri e delle altre attività dello spettacolo viaggiante in occasione di fiere, sagre e feste tradizionali.

Art. 2 - AREE

Le aree comunali disponibili per l'installazione di circhi equestri ed altri spettacoli viaggianti sono indicate nell'elenco predisposto dal Consiglio Comunale di anno in anno in base alle vigenti normative.

Art. 3 - CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO E LICENZE DI P.S.

Agli esercenti circhi equestri e altri spettacoli viaggianti che occupano per la loro attività il suolo pubblico, viene rilasciata la concessione di suolo pubblico e la licenza di cui all'art.69 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.6.1931, n.773 e all'art.19, 1° comma - n.5 del D.P.R. 24.7.1977, n.616.

Agli esercenti che per la loro attività occupano aree private, viene rilasciata solamente la licenza di P.S..

Concessione e licenza sono strettamente personali e sono valide esclusivamente per l'attività, luogo e tempo indicati.

Art. 4 - DOMANDE DI CONCESSIONE E LICENZA

L'esercente che intenda ottenere la concessione di suolo pubblico e la licenza di P.S. deve indirizzare al Sindaco apposita domanda, almeno novanta giorni prima dell'inizio della tradizionale Fiera di Arsego e almeno trenta giorni prima per le altre manifestazioni.

L'istanza deve essere presentata all'Ufficio Protocollo o inviata tramite raccomandata A.R.. Con la raccomandata, il giorno del timbro postale di invio vale come giorno di arrivo ai fini del termine sopra indicato.

Nella domanda, redatta in conformità alle norme sull'imposta di bollo, dovranno essere indicati:

1. le generalità complete, la residenza e il numero di codice fiscale del richiedente, il recapito per eventuali comunicazioni
2. gli estremi dell'autorizzazione del Ministero del Turismo e

- dello Spettacolo, convalidata per l'anno in corso;
3. gli estremi della licenza annuale di P.S. del Comune di residenza, rinnovata per l'anno in corso;
 4. il tipo di attrazione che si intende esercitare: indicando la denominazione usata nell'autorizzazione ministeriale; le misure dell'attrazione, comprendendo tutte le attrezzature, mezzi operativi, cassa, generatori e quant'altro andra' effettivamente ad occupare il suolo con l'attrazione;
 5. la necessita' o meno di allacciamento alla rete elettrica, indicando i Kw/ore necessari, per le attrazioni;
 6. la superficie che si chiede di occupare fuori dalle aree destinate al parco con altri mezzi (roulottes e altro);
 7. la necessita' o meno di allacciamento alla rete elettrica, indicando i Kw/ore necessari, dell'acqua, per quanto riguarda le aree occupate fuori dal parco divertimenti.

Alla presentazione della prima domanda di partecipazione, o nel caso di rinnovo dell'attrazione dovra' allegarsi una fotografia a colori dell'attrazione.

In caso di domande incomplete dei dati richiesti, la Commissione di cui all' art.6 decidera' se ammetterle o meno al suo esame. La stessa Commissione potra' ammettere domande giunte in ritardo se relative ad attrazioni - novita', come definite dal successivo art.9, che abbiano ottenuto il rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione ministeriale o della licenza del Comune di residenza, dopo la scadenza del termine di presentazione.

Art. 5 - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E DELLA LICENZA DI P.S.

Per ottenere il rilascio della concessione e della licenza di P.S. dovra' essere presentata la seguente documentazione:

1. l'autorizzazione ministeriale di cui all'art.6 della Legge 18.3.1968, n.337, convalidata per l'anno in corso;
2. la licenza annuale di P.S. valevole per l'anno in corso, rilasciata dal Sindaco del Comune di residenza;
3. l'attestazione del versamento della tassa di concessione comunale di cui al n.48/b della tariffa del D.P.R. 641/1972;
4. attestazione del versamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, qualora questa sia versata tramite conto corrente postale e l'attrazione sia da installarsi su area pubblica;
5. polizza di assicurazione R.C. c/terzi relativa all'intero complesso della singola attrazione da installare valida per il periodo oggetto della concessione con massimale minimo di lire 500.000.000*, che la Commissione Comunale di cui all'art.6 provvedera' ad adeguare annualmente;
6. nulla osta, in carta libera del proprietario dell'area, se si installa l'attrazione su area privata;
7. nulla osta della S.I.A.E. valido per le attrazioni che si installano e per i giorni della manifestazione;
8. una marca da bollo per il rilascio della licenza ed una, se in area pubblica, per la concessione;
9. un elenco delle persone al seguito dell'attrazione con le lo-

- ro generalita': nome cognome, luogo e data di nascita e residenza;
10. un elenco dei mezzi al seguito dell'attrazione, indicando il tipo e la targa;
 11. altra documentazione che il Sindaco, anche su proposta della Commissione di cui all'art.6 riterrà opportuno sia presentata in ossequio alle norme vigenti o per ragioni di ordine e sicurezza pubblica.

Art. 6 - COMMISSIONE COMUNALE PER LA FIERA DI ARSEGO

Le concessioni su suolo pubblico per la partecipazione al parco divertimenti allestito in occasione della tradizionale Fiera di Arsego, sono rilasciate dal Sindaco previo parere obbligatorio e non vincolante di un'apposita Commissione formata da:

- Sindaco o un suo delegato in qualità di Presidente;
- Assessore Comunale alla P.I. e Cultura;
- Capo ufficio tecnico comunale o suo delegato;
- Comandante dei Vigili Urbani o altro dipendente delegato dal Sindaco, appartenente all'area di vigilanza;
- Presidente della Pro-Loce;
- n.3 rappresentanti degli esercenti lo spettacolo viaggiante.

Funge da Segretario verbalizzante della Commissione un dipendente del Comune designato dal Sindaco, senza diritto di voto.

I tre rappresentanti degli esercenti lo spettacolo viaggiante sono annualmente designati dalle Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Art. 7 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LA FIERA DI ARSEGO

Per la validità delle riunioni della Commissione di cui all'art.6 è necessaria, in prima convocazione, la presenza della maggioranza assoluta dei componenti della Commissione, in seconda convocazione la presenza del Presidente e di almeno altri due commissari.

Le decisioni della Commissione vengono validamente adottate a maggioranza assoluta dei votanti.

L'astensione si calcola a favore del quorum funzionale.

Il voto può essere segreto su richiesta di 1/3 dei presenti.

Le sedute della Commissione sono segrete. La stessa può comunque invitare tecnici ed esperti per pareri o esercenti per chiarimenti.

La Commissione si riunisce almeno sessanta giorni prima di quello di inizio della Fiera di Arsego, con inviti diramati dal Presidente almeno otto giorni prima di quello stabilito per la seduta.

La Commissione sarà chiamata ad esprimere parere sulle richieste di partecipazioni al parco divertimenti della Fiera di Arsego, sull'organizzazione del parco stesso, e sulle proposte di modifica al presente Regolamento.

Qualora il Sindaco intenda discostarsi dal parere espresso dalla Commissione dovrà darne motivazione.

Art. 8 - ORGANICO DEL PARCO

La Commissione, prima dell'esame delle singole domande, stabilisce, sulla base dell'elenco delle attrazioni che hanno chiesto la partecipazione e delle loro misure di ingombro, il numero e tipo delle attrazioni che potranno essere ammesse al parco, sentiti l'Ufficio tecnico comunale e il commissario rappresentante del Comando Vigili Urbani, in merito alla sicurezza e alla viabilità'.

Art. 9 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Dopo la visione sommaria dell'organico del parco di cui all'articolo precedente, la Commissione procede alla valutazione delle domande in base ai seguenti criteri:

- 1) in via prioritaria, la partecipazione viene consentita agli attrazionisti che hanno acquisito, con la stessa attrazione l'anzianità' di frequenza con la presenza almeno alle ultime quattro manifestazioni. Tale anzianità' viene conservata se l'attrazionista dimostra che l'eventuale assenza era dovuta a causa a lui non imputabile. La decisione sull'ammissibilità' o meno delle motivazioni adottate spetta alla Commissione, salva diversa decisione motivata dal Sindaco;
- 2) in via secondaria, la partecipazione è concessa alle attrazioni - novità'. Sono considerate tali quelle che non sono mai state presenti al parco e che comunque non costituiscono semplici modificazioni di attrazioni già partecipanti. In caso di più attrazioni - novità', compatibilmente con gli spazi disponibili, la Commissione deciderà su quali ammettere, tenendo conto del grado di novità' stabilito in base alla spettacolarità', dimensioni, aspetto esteriore e quant'altro possa rappresentare maggiore richiamo per il pubblico.

In ogni caso la Commissione deve evitare di concedere la presenza di attrazioni simili al parco, tenuto conto dei tipi inseriti nell'elenco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante di cui all'art.4 della legge 18.3.1968, n.337.

La Commissione assegna l'area alle singole attrazioni durante l'esame delle domande, verificando ogni volta la compatibilità' fra le dimensioni delle attrazioni e quelle dell'area individuata ed il rispetto alle condizioni garanti della sicurezza a persone e cose.

La Commissione stabilisce altresì l'ammontare delle cauzioni di cui all'art.13.

Il Sindaco, per esigenze di sicurezza e ordine pubblico, e per una migliore funzionalità' del parco, potrà, successivamente all'assegnazione delle aree, apportare delle modifiche a quanto deliberato dalla Commissione.

Art. 10 - ASSEGNAZIONE DEI POSTI VACANTI

Qualora dopo le assegnazioni fatte dalla Commissione, in se-

guito a decadenza o revoca della concessione o della licenza, si rendessero disponibili delle aree, queste saranno assegnate direttamente dal Sindaco, seguendo i medesimi criteri di cui all'art.9 del presente Regolamento.

Art. 11 - ESITO DELLE DOMANDE

Il Sindaco provvedera' a comunicare a tutti i richiedenti lo esito delle domande almeno quarantacinque giorni prima dell'inizio della manifestazione.

Le decisioni negative devono essere motivate.

Nelle comunicazioni di accoglimento viene indicata la documentazione da produrre per il rilascio della concessione e della licenza, le modalita' per il versamento della cauzione e per l'organizzazione del parco.

Art. 12 - DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE E DELLA LICENZA DI P.S.

La concessione di suolo pubblico viene a decadere e la licenza di P.S. viene revocata nei seguenti casi:

- 1) mancata installazione dell'attrazione nel termine previsto;
- 2) cessione a terzi a qualsiasi titolo della propria concessione o licenza;
- 3) grave turbamento della manifestazione causato dall'esercente;
- 4) motivi di ordine pubblico ed igiene.

In tutti i casi suesposti gli esercenti interessati e, per il punto 2), anche coloro che hanno contribuito al subingresso, saranno esclusi da qualsiasi partecipazione futura a manifestazioni nel territorio del Comune di San Giorgio delle Pertiche.

I provvedimenti di decadenza e revoca vengono emessi dal Sindaco previo accertamento dei presupposti.

Art. 13 - DEPOSITO CAUZIONALE

Il rilascio della concessione e della licenza e' subordinato al versamento alla Tesoreria Comunale, anche tramite vaglia postale, entro il termine fissato dalla comunicazione di cui all'art.11 di un deposito cauzionale che viene stabilito dalla Commissione o, qualora questa si sia gia' riunita, dal Sindaco, commisurato alle dimensioni del circo o delle altre attrazioni.

Le cauzioni saranno restituite entro quindici giorni dalla scadenza della licenza e concessione.

La cauzione non verra' restituita nei seguenti casi:

- a) intervenuta decadenza o revoca della concessione o della licenza;
- b) mancato rispetto del periodo obbligatorio di permanenza al parco;
- c) danneggiamento del suolo assegnato per l'attrazione e per i mezzi al seguito della stessa;

d) altro grave comportamento scorretto da parte dell'esercente o delle persone da lui dipendenti.

Sulla non restituzione della cauzione decide il Sindaco previo accertamento dei summenzionati presupposti.

Art. 14 - INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL PARCO

L'installazione delle attrazioni dovrà avvenire all'interno dello spazio assegnato, sotto la vigilanza del Comando Vigili Urbani.

E' vietato variare le misure d'ingombro delle attrazioni, salvo giustificati motivi tecnici sopraggiunti riconosciuti validi dal Sindaco e sempreche' non ne risultino danneggiate l'attività delle attrazioni adiacenti e le condizioni di sicurezza del Parco.

L'attrazione dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza e convenientemente illuminata nelle ore di scarsa visibilità.

L'attrazione dovrà funzionare nel tempo stabilito dal Sindaco sentito il parere della Commissione.

Qualora l'attrazione non si presenti in condizioni di assoluta decorosità, ovvero la sua condizione possa costituire motivo di disturbo alla manifestazione per immoralità, il Sindaco dispone la revoca dei provvedimenti autorizzatori e l'allontanamento dell'attrazione medesima con mezzi e persone al seguito.

L'uso di strumenti musicali o di riproduzione del suono e' in genere consentito, comunque non oltre le ore ventiquattro, solo se esercitato con moderazione, in modo da non arrecare disturbo alla quiete pubblica, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 83 e 86 del Regolamento di Polizia Urbana, approvato con deliberazione consiliare n.8 in data 17.04.1968, approvato dalla G.P.A. nella seduta dell'8.08.1968, n.4533 di Reg., e dell'articolo 659 del Codice Penale.

L'esercente ha l'obbligo di provvedere allo spazzamento e alla pulizia giornaliera dello spazio assegnato e alla raccolta dei rifiuti solidi urbani in sacchi da collocarsi negli appositi casonetti.

La sistemazione delle carovane e di tutti i mezzi ed attrezzature non facenti parte integrante con l'attrazione ha luogo nelle aree e con le modalità stabilite dal Sindaco.

I partecipanti al parco possono nominare una loro Commissione di tre rappresentanti per curare i rapporti con l'Amministrazione Comunale, al fine di concordare tutte le incombenze relative al funzionamento del Parco e l'attuazione di manifestazioni complementari.

Art. 15 - ASSENZE

L'esercente che, per giustificati motivi di assoluta forza maggiore, adeguatamente dimostrati e ritenuti validi dal Sindaco, non possa occupare l'area, e' considerato presente ai soli fini della non interruzione dell'anzianità di frequenza e avrà diritto alla restituzione della cauzione.

La partecipazione ad altri parchi non e' considerata in alcun caso giustificato motivo.

Art. 16 - SUBINGRESSO NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

In caso di decesso o di cessazione definitiva dell'attivita' da parte del titolare di un'attrazione, l'anzianita' di frequenza acquisita dal cessante sara' riconosciuta al congiunto che assume ra' la conduzione dell'azienda purché sia il coniuge, parente o affine entro il secondo grado.

Negli altri casi di subingresso non sara' riconosciuta l'anzianita'.

Art. 17 - SAGRE

Per l'installazione di attivita' dello spettacolo viaggiante in occasione di sagre e feste tradizionali, diverse da quelle di Arsego, le concessioni saranno rilasciate, nei limiti dello spazio a disposizione, direttamente dal Sindaco o da un suo delegato dando la preferenza ad attrazioni di tipo diverso, tenuto conto dell'anzianita' di partecipazione acquisita con la presenza almeno alle ultime quattro manifestazioni, e in ultima analisi in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Art. 18 - CIRCHI

Le concessioni o licenze per l'installazione di circhi equestri sono rilasciate direttamente dal Sindaco o un suo delegato.

In caso di concorrenza tra piu' domande sara' data la preferenza al circo di maggior importanza e in caso di concorrenza tra domande provenienti da imprese della medesima importanza, sara' data la precedenza al circo che da piu' tempo non si esibisce in citta'.

Art. 19 - SANZIONI

Le violazioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscono reato contemplato dal codice penale o da altre leggi e regolamenti generali, sono soggette alle sanzioni previste dall'art.106 del Testo Unico della Legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1934, n.383, e successive modificazioni con la procedura di cui alla legge 24 novembre 1981, n.689.

Art. 20 - APPLICAZIONI DI ALTRE NORME

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le norme di legge e di regolamento vigenti in materia di pubblica sicurezza, di polizia urbana, di occupazione suolo pubblico, d'igiene, nonché di tutte le altre disposizioni contemplate dalla legge

slazione concernenti gli spettacoli viaggianti.

Art. 21 - ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI

Restano abrogate tutte le precedenti disposizioni riguardanti la materia e in modo particolare il Regolamento adottato con deliberazione consiliare n.24 in data 14 luglio 1978.

Art. 22 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entrera' in vigore il